Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 105

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 28 aprile 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni).

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 105 DEL 28 APRILE 1971:

DECRETO MINISTERIALE 21 settembre 1970.
Metodi ufficiali di analisi della birra.

(3452)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ripristino decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 29 gennaio 1971 registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1971 registro n. 11, foglio n. 87

ARATA Antonio, nato a Genova il 22 ottobre 1903, Distretto militare di Genova:

Gli sono ripristinate, dal 21 maggio 1959, la croce al valor militare conferitagli con decreto presidenziale 10 gennaio 1951 (B.U. 1951, disp. 14, pagina 1960), successivamente revocata con notificazione pubblicata nel B.U. 1952, disp. 20, pagina 2290, ed il relativo assegno, nonchè le distinzioni onorifiche di guerra di cui era insignito.

(3615)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 22 marzo 1971, n. **184.**

Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Art. 1.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire al patrimonio dell'Istituto mobiliare italiano (IMI) 40 miliardi di lire, affinchè ne disponga, in via rotativa e nei modi determinati dal suo statuto e dalle disposizioni legislative che regolano la sua attività, per effettuare interventi a favore di imprese industriali per gli scopi e nelle forme di cui ai successivi articoli 2 e 3.

I tassi annui di interesse e la durata massima dei finanziamenti di cui all'articolo 3 sono stabiliti, sulla base delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), di cui al successivo articolo 2, dal Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Art. 2.

Sulla base di direttive del CIPE da adottare in una visione organica, territoriale e settoriale, e che indichino i criteri di priorità, gli interventi previsti dal precedente articolo sono effettuati dall'IMI a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi che, anche mediante modificazioni delle strutture aziendali e produttive, consentano di rafforzarne l'efficienza. L'IMI nella formulazione dei programmi, che possono essere comuni a più imprese, deve tendere ad assicurare il precedente livello di occupazione.

Art. 3.

Per l'attuazione degli scopi previsti dai precedenti articoli, l'IMI può:

a) concedere finanziamenti per nuovi investimenti fissi; per nuovi investimenti destinati all'adeguamento di strutture commerciali; per acquisizione di preesistenti attività produttive od aziende; per oneri che le imprese sosterranno per la riqualificazione e qualificazione richiesta dai programmi di ristrutturazione per lavoratori già occupati o che si prevede di occupare a seguito della realizzazione dei programmi stessi; per adeguamento delle scorte richieste dall'attuazione dei programmi previsti dal precedente articolo;

b) assumere partecipazioni, per una successiva cessione, al capitale di società, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione, favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali;

c) concedere finanziamenti per attuare la partecipazione al capitale di società industriali, allo scopo di facilitare la realizzazione dei programmi di ristrutturazione favorendo processi di concentrazione e di fusione ovvero di valorizzazione di impianti produttivi e di capacità imprenditoriali.

L'IMI presenta trimestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una relazione analitica sugli interventi effettuati e sull'attività svolta in conformità del primo comma del presente articolo.

Per la valutazione della rispondenza delle direttive del CIPE agli obiettivi proposti, il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta semestralmente ad esso una relazione illustrativa sull'insieme delle operazioni effettuate.

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi effettuati dall'IMI in conformità del primo comma del presente articolo.

Con la relazione previsionale e programmatica il Parlamento sarà informato sulle prospettive della ristrutturazione dell'industria italiana.

Art. 4.

Ai conferimenti di cui alla presente legge, agli interventi previsti dai precedenti articoli ed agli atti anche aggiuntivi ai contratti, alle garanzie da chiunque prestate ed alle formalità concernenti gli interventi stessi, il loro svolgimento e la loro estinzione, nonchè l'adempimento di condizioni richieste dall'IMI anche durante il corso degli interventi medesimi, si applica il trattamento tributario previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 14 gennaio 1965, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1965, n. 123, dall'articolo 3 della legge 23 dicembre 1966, n. 1133, e dall'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 342.

Alle trasformazioni, fusioni e concentrazioni di società, effettuate in esecuzione dei programmi di cui al precedente articolo 2 e per i quali l'IMI abbia deliberato suoi interventi ai sensi della presente legge, si applica il trattamento tributario previsto dalle norme menzionate nell'articolo 57 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

TITOLO II

Art. 5.

L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1) e 2).

Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.

Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata.

Art. 6.

Al capitale della società, che sarà sottoscritto in una o più volte, potranno concorrere l'IMI sino a lire 30 miliardi, l'EFIM, l'ENI e l'IRI sino a lire 10 miliardi ciascuno.

Esclusivamente per consentire le sottoscrizioni di cui al comma precedente, i fondi di dotazione dell'EFIM, dell'ENI e dell'IRI sono aumentati di lire 10 miliardi ciascuno e l'onere relativo di lire 30 miliardi sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali.

Le eventuali riduzioni del capitale della società finanziaria per perdite saranno portate, per la rispettiva quota di competenza, in detrazione dei fondi di dotazione di ciascun ente, con decreto del Ministro per le partecipazioni statali di concerto con il Ministro per il tesoro.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a conferire lire 30 miliardi al patrimonio dell'IMI.

Di tale conferimento l'IMI potrà disporre per sottoscrivere il capitale della società di cui al primo comma del presente articolo.

Le somme di cui al presente articolo saranno depositate dall'EFIM, dall'ENI, dall'IMI e dall'IRI, sino al momento del loro versamento a capitale sociale, in conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Art. 7.

Alla costituzione e all'attività della società finanziaria di cui al precedente articolo, nonchè ai suoi rapporti con le società collegate, si applica il trattamento tributario indicato nel primo comma del precedente articolo 4.

Gli onorari notarili sono ridotti ad un quarto.

Gli aumenti dei fondi di dotazione ed il conferimento di cui al precedente articolo, nonchè il capitale della società finanziaria, sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 145 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, limitatamente all'aliquota gravante sul patrimonio imponibile.

TITOLO III

Art. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a somministrare all'IMI, in aggiunta agli importi previsti dallo articolo 4 della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni, nuovi fondi per la concessione, entro il limite di lire 10 miliardi, di finanziamenti relativi a richieste di mutuo presentate sino alla data del 3 dicembre 1970, con le modalità previste dalla legge predetta e successive modificazioni.

Le somme che saranno versate all'IMI dai mutuatari in restituzione dei capitali mutuati ai sensi del precedente comma e della legge 18 dicembre 1961, n. 1470, e successive integrazioni ed in pagamento dei relativi interessi affluiranno direttamente al patrimonio dello Istituto medesimo per essere reimpiegate per gli scopi previsti dagli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

Art. 9.

All'onere complessivo di lire 110 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con il ricavo netto conseguente al ricorso a operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni finanziari 1971 e 1972, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del Tesoro o di speciali certificati di credito.

I mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, da ammortizzare in un periodo non superiore a 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreto del Ministro per il tesoro.

Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro.

Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione del Ministero medesimo e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Per la emissione dei buoni pluriennali del Tesoro a scadenza non superiore a nove anni si osservano le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941.

Per la emissione dei certificati di credito si osservano le condizioni e le modalità di cui agli articoli 9 e 10 del decreto-legge 13 marzo 1967, n. 267.

Ove le estrazioni a sorte dei certificati di credito avvengano presso la direzione generale del debito pubblico, la commissione istituita con il decreto luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 808, è integrata, all'uopo, con un rappresentante della direzione generale del Tesoro.

Per le operazioni finanziarie relative all'anno 1971, alle spese e agli interessi, si provvede con una corrispondente maggiorazione del ricavo netto da realizzare.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1971 e 1972 le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 marzo 1971

SARAGAT

COLOMBO — GAVA — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI — PRETI — PICCOLI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1970.

Istituzione e concessione in esercizio alla società Aerolinee Itavia di servizi di trasporto aereo di linea interni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 776 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ed istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, in base alla quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile;

Visto l'art. 22 dello statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 53 dello statuto speciale per la Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1719, con il quale sono stati istituiti e concessi alla società per azioni Aerolinee Itavia servizi di trasporto aereo di linea e con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965, stipulata tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la predetta società per la concessione in esercizio dei servizi stessi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968, con il quale è stato approvato e reso esecutivo l'atto n. 1060 di repertorio in data 18 aprile 1968 aggiuntivo alla convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965;

Sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per le poste e telecomunicazioni e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti servizi di trasporto aereo di linea sulle rotte di cui all'elenco che, allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, integra l'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1968 concernente l'istituzione e concessione in esercizio di servizi aerei di linea.

Art. 2.

L'esercizio dei servizi di cui al precedente art. 1, viene concesso alla società per azioni Aerolinee Itavia, con sede in Roma e con capitale di lire 1 miliardo ed è regolato dalla convenzione n. 338 di repertorio del 22 ottobre 1965, stipulata tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la predetta società, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1719, citato nelle premesse e dall'atto aggiuntivo alla convenzione stessa, n. 1060 di repertorio in data 18 aprile 1968, approvato con il decreto presidenziale 8 maggio 1968, pure citato nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1970

SARAGAT

VIGLIANESI — PRETI — FERRARI AGGRADI — TANASSI — BOSCO — ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1971
Registro n. 2 Bilancio trasporti, foglio n. 275

Elenco delle rotte dei servizi di trasporto aereo di linea

Rotte interne

n. 22 Bologna-Catania e viceversa;
n. 23 Bologna-Palermo e viceversa;
n. 24 Bologna-Pisa-Cagliari e viceversa.

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile: VIGLIANESI

(4085)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1971.

Nomina del presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 66, concernente la presidenza del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità con sede in Roma;

Visti lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, approvato con decreto ministeriale 24 marzo 1946, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti lo statuto dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, approvato con decreto ministeriale 15 maggio 1964, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il precedente decreto presidenziale in data 14 giugno 1965 con cui fu nominato, per un quadriennio, il presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità e considerato che questi è scaduto di carica per compiuto periodo di nomina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Franco Piga è nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, presidente del Consorzio di credito per le opere pubbliche e dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Catania, addì 9 aprile 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1971
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 233

(4178)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di San Roberto.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Roberto (Reggio Calabria), al quale per legge sono assegnati 20 membri, risultò composto, in seguito alle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi di diversa ispirazione politica che, tuttavia, riuscirono ad eleggere il sindaco ed una giunta minoritaria.

In tale situazione sorgevano, però, gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971, che, di fatto, portato all'esame del consiglio nella seduta del 29 ottobre 1970 non veniva deliberato essendo rimasti in aula, al momento della votazione solo 10 dei 20 consiglieri assegnati, non sufficienti a raggiungere il *quorum* previsto dall'art. 310 primo comma del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

In conseguenza, essendo decorso il termine del 31 ottobre 1970, prescritto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto, con provvedimento in data 23 novembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per i giorni 30 novembre e 3 dicembre 1970, ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo egli assegnava un termine di venti giorni per l'approvazione del bilancio stesso. Neppure tale tentativo, però, conseguiva l'effetto voluto, in quanto la prima seduta riusciva infruttuosa, mentre la seconda non aveva luogo.

Essendo trascorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di San Roberto a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge si ritiene che nella specie ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Roberto ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Bartolomeo Bongiorno.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Roberto (Reggio Calabria) è rimasto inadempiente in ordine al fondamentale obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 febbraio 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Roberto (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Bartolomeo Bongiorno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3982)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Triggiano.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Triggiano (Bari), sorto dalle elezioni del 7 giugno 1970, si determinò una profonda frattura nel gruppo di maggioranza sicchè potè faticosamente pervenirsi all'elezione degli organi ordinari di amministrazione.

In tale situazione, il civico consesso non è stato capace di provvedere al fondamentale adempimento, di sua esclusiva competenza, della approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute, nei giorni 9, 16 e 28 novembre 1970, si concludevano con esito negativo.

In conseguenza, essendo decorso il termine del 31 ottobre 1970 prescritto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto, con provvedimento in data 2 dicembre 1970, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale per il giorno 7 dicembre 1970 ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo egli assegnava un termine di giorni 15 per la approvazione del bilancio stesso, con espressa diffida che, nel caso che non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Nella seduta del 7 dicembre 1970, il consiglio comunale, dopo l'esame di alcune rubriche del bilancio, deliberava di rinviare la trattazione dell'esame dell'importante documento contabile ad altra riunione.

Ma anche l'adunanza all'uopo tenutasi il 19 dicembre 1970 risultava infruttuosa, in quanto il bilancio veniva respinto con 21 voti contrari e 8 favorevoli.

Essendo decorso il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Triggiano a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Triggiano (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Egidio Cellie.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Triggiano (Bari) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 febbraio 1971.

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Triggiano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Egidio Cellie è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3980)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle.

Al Presidente della Repubblica

Dopo le elezioni del 12 novembre 1967, per il rinnovo del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari), si costituì, tra alcuni gruppi consiliari, una coalizione di maggioranza che rese possibile la formazione degli organi ordinari dell'ente.

L'accordo, in seno alla predetta coalizione, non resisteva però a lungo all'azione corrosiva di forti contrasti che provocavano una profonda crisi con le conseguenti dimissioni del sindaco e della giunta.

Fu, tuttavia, possibile ricostituire, sia pure a fatica, una giunta eterogenea.

Senonchè i vecchi contrasti, ben presto riaffiorarono quando si trattò di deliberare il bilancio preventivo per l'esercizio 1971.

Il sindaco e la giunta rassegnavano, ancora una volta, le dimissioni, delle quali, peraltro, il consiglio comunale non riusciva a prendere atto.

Rimanevano, pertanto, in carica il sindaco e la giunta dimissionaria, ma la attività amministrativa della civica azienda, per la mancanza di una valida maggioranza consiliare, rimaneva del tutto paralizzata.

In tale situazione, il civico consesso non è stato capace di provvedere al fondamentale adempimento, di sua esclusiva competenza, dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971.

In conseguenza, essendo decorso inutilmente il termine del 31 ottobre 1970, prescritto, per lo stesso adempimento, dall'articolo 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto, con provvedimento in data 2 dicembre 1970 disponeva la convocazione, d'ufficio, di quel consiglio comunale per il giorno 7 dicembre 1970 ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo egli assegnava un termine di 15 giorni per l'approvazione del bilancio stesso, con espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento nel termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi e sanzionatori previsti dalla su menzionata legge n. 964.

Ma le adunanze consiliari, all'uopo tenute, nei giorni 7, 11, 15, 19 e 28 dicembre 1970, si concludevano con esito negativo.

Essendo decorso inutilmente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Gioia del Colle, a norma del ripetuto art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la persistente inadempienza del consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Giuseppe Maiullari.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 febbraio 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Gioia del Colle (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Maiullari è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3981)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di Chioggia.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Chioggia (Venezia) — al quale la legge assegna 40 membri — è risultato composto, a seguito delle elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

Fu, tuttavia, possibile costituire, sia pure a fatica, una giunta minoritaria.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi nel gruppo che aveva espresso sindaco e giunta, compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dalla giunta, delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella seduta del 6 novembre 1970.

Nelle votazioni, avvenute nella stessa seduta, per l'elezione del sindaco, nessun consigliere riportava la prescritta maggioranza.

Nella successiva adunanza del 14 novembre 1970, veniva eletto sindaco, nella votazione di ballottaggio, il sig. Mario Aprile, il quale, riscontrato che non esisteva, in seno a quel consesso, una valida maggioranza rassegnava le dimissioni dalla carica.

In tale situazione, il civico consesso non è stato capace di provvedere all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971, nonostante che il prefetto, ripetutamente, con circolari in data 14 luglio 1970, 26 agosto 1970 e 1° ottobre 1970, avesse richiamato l'attenzione delle amministrazioni di quella provincia sulla necessità di deliberare il bilancio di previsione per l'anno 1971, entro il termine fissato dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964 che, per la categoria dei comuni al di sotto dei 100 mila abitanti — nella quale è compreso quello di Chioggia — era il 31 ottobre 1970.

Trascorso infruttuosamente detto ultimo termine, il prefetto, con provvedimento in data 13 novembre 1970, incaricava il direttore di ragioneria, dott. Salvatore Monterosso, di predisporre l'importante documento contabile, in sostituzione della giunta municipale inadempiente.

Detto funzionario, con relazione in data 27 novembre 1970, comunicava di aver espletato l'incarico.

Il prefetto, allora, con decreto 5 dicembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione, di ufficio, di quel consiglio comunale per il giorno 12 dicembre 1970, ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo egli assegnava un termine di giorni trenta — scadente l'11 gennaio 1971 — per la approvazione del bilancio stesso, con espressa diffida che, nel caso non si fosse provveduto a detto adempimento entro il termine assegnato, si sarebbe provveduto allo scioglimento del consiglio.

Nella seduta del 12 dicembre 1970, ed in quella successiva dell'11 gennaio 1971, il consiglio comunale non riusciva a deliberare l'importante atto contabile restando, altresì, carente in ordine all'elezione del sindaco e della giunta.

Essendo decorso inutilmente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Chioggia a norma della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario, per la provvisoria gestione dell'ente ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la inefficienza funzionale del suddetto consiglio comunale e la prolungata carenza dello stesso in ordine a tassativi obblighi di legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano le condizioni per far luogo allo scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Chioggia (Venezia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice prefetto dott. Alfonso Rizzoli.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Chioggia (Venezia) non è riuscito ad assicurare il normale funzionamento dell'ente restando inadempiente in ordine all'obbligo dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 febbraio 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Chioggia (Venezia) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Alfonso Rizzoli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3983)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 aprile 1971.
Scioglimento del consiglio comunale di Girifalco.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) al quale per legge sono assegnati 20 membri risultò composto, in seguito alle elezioni del 12 novembre 1967, di vari gruppi di diversa ispirazione politica, singolarmente privi di una maggioranza decisiva.

Fu tuttavia possibile, costituire una giunta minoritaria che è riuscita ad assicurare sinora l'amministrazione del comune.

In tale situazione, peraltro, sorgevano gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971, che, di fatto, portato all'esame del consiglio nelle sedute del 26 ottobre 1970 e 20 novembre 1970, non veniva deliberato da quel consesso, nonostante che il prefetto avesse, con telegramma in data 14 ottobre 1970, richiamato l'attenzione di quell'amministrazione sulla responsabilità ad essa derivante dall'inosservanza di precisi obblighi di legge.

In conseguenza, essendo decorso il termine del 31 ottobre 1970, prescritto dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto, con provvedimento in data 24 novembre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri, disponeva la convocazione d'ufficio di quel consiglio comunale, per i giorni 5 e 21 dicembre 1970, ai fini dell'esame del bilancio; nel contempo egli assegnava un termine di trenta giorni per l'approvazione del bilancio stesso, con espressa diffida che, nel caso di persistente inadempienza entro il termine assegnato, sarebbero stati adottati i provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

La seduta del 5 dicembre 1970 andava deserta, mentre nella seduta del 21 dicembre 1970 il consiglio comunale deliberava di rinviare la trattazione dell'esame del bilancio ad altra riunione.

Ma anche l'adunanza, all'uopo tenutasi il 2 gennaio 1971, riusciva infruttuosa.

Decorso inutilmente il termine perentorio assegnato al consiglio comunale di Girifalco, a norma del menzionato art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, il prefetto ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente e, quindi, anche per la deliberazione del bilancio 1971, a norma del più volte citato art. 2 della legge n. 964.

Attesa la persistente inadempienza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo obbligo di legge, si ritiene che nella specie ricorrano le condizioni previste dalla ripetuta legge n. 964 ai fini dello scioglimento dell'organo medesimo.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Osvaldo Serianni.

Roma, addì 14 aprile 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) è rimasto persistentemente carente in ordine all'obbligatorio adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1971;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 19 febbraio 1971;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Girifalco (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Osvaldo Serianni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1971

SARAGAT

RESTIVO

(3978)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1970.
Nomina di un membro della prima sezione della commissione centrale mercati.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER L'INTERNO, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER LA SANITÀ E PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1968, registro n. 4, foglio n. 321, con il quale il dott. Carlo Bessler è stato nominato, in rappresentanza del Ministero della sanità, membro della commissione centrale mercati prevista dall'art. 14 della legge anzidetta;

Vista la lettera n. 701/130.1/2170 del 20 febbraio 1970, con la quale il Ministero della sanità ha comunicato che il dott. Carlo Bessler è stato collocato a riposo per limiti di età e, in sostituzione ha designato il dott. Alberto De Ciampis quale membro della citata commissione;

Decreta:

Il dott. Alberto De Ciampis è chiamato a far parte della prima sezione della commissione centrale mercati istituita ai sensi dell'art. 14 della legge 25 marzo 1959, n. 125, in sostituzione del dott. Carlo Bessler.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 aprile 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

Il Ministro per la marina mercantile
MANNIRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1971
Registro n. 4, *foglio n.* 137

(3937)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1971.

Soppressione del bollettario per le giuocate del lotto da lire 100 ed elevazione a lire 200 della giuocata minima per tutte le ruote.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 17 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 937, sostituiti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 48005 del 1° dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 309 del 19 dicembre 1960, con il quale veniva elevato a L. 150 il minimo consentito di giuoco per tutte le ruote;

Ritenuta la opportunità di sopprimere il bollettario per la raccolta delle giuocate del lotto del tipo da L. 100, nonchè di elevare da L. 150 a L. 200 la giuocata minima per tutte le dieci ruote;

Decreta:

A decorrere dal 28 giugno 1971 è soppresso il bollettario per le giuocate del lotto del tipo da L. 100.

Dalla medesima data la giuocata minima per tutte le dieci ruote viene elevata da L. 150 a L. 200.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1971

Il Ministro: PRETI

(3924)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Friedrich Lobau, console onorario di Germania a Messina.

(3928)

In data 31 marzo 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Daniel Alhimook, console degli U.S.A. a Milano.

(3991)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di miccia detonante denominata « Miccia detonante alla pentrite super »

La miccia detonante denominata « Miccia detonante alla pentrite super » contenente da grammi 15 a grammi 20 di pentrite per metro lineare, che la società polverifici Cocciuti intende fabbricare nel proprio stabilimento di Viterbo è riconosciuta, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritta nella categoria 3ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(3969)

Autorizzazione al comune di Aragona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Aragona (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 269.388.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4019)

Autorizzazione al comune di Delia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Delia (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 57.478.262, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4020)

Autorizzazione al comune di Ficarra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Ficarra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.323.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4021)

Autorizzazione al comune di Fiumedinisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 21 aprile 1971, il comune di Fiumedinisi (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.357.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4022)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 6

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Rendita 5 % (1935)	171.279 (nuda proprietà)	Maina Enrico di Giuseppe, domiciliato a Torino. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Maina Giuseppe fu Emanuele, domiciliato a Torino	287.000

(3988) Roma, addì 19 aprile 1971

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 79

Corso dei cambi del 27 aprile 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,31	622,25	622,31	622,32	622,30	622,30	622,26	622,32	622,31	622,30
Dollaro canadese	616,95	616,55	616,50	616,65	616,30	616,93	616,65	616,65	616,95	617 —
Franco svizzero	144,70	144,76	144,80	144,75	144,75	144,68	144,755	144,75	144,70	144,75
Corona danese	83,07	83,07	83,08	83,06	83,10	83,07	83,055	83,06	83,07	83,07
Corona norvegese	87,31	87,32	87,31	87,31	87,20	87,30	87,30	87,31	87,31	87,30
Corona svedese	120,57	120,58	120,58	120,585	120,50	120,57	120,57	120,585	120,57	120,57
Fiorino olandese	172,79	172,90	172,90	172,885	172,95	172,78	172,885	172,885	172,79	172,88
Franco belga	12,53	12,536	12,5410	12,5385	12,53	12,53	12,380	12,5385	12,53	12,54
Franco francese	112,83	112,83	112,88	112,85	112,85	112,85	112,85	112,85	112,83	112,82
Lira sterlina	1505,15	1505,30	1505,10	1505,45	1505 —	1505,16	1505,20	1505,45	1505,15	1505,30
Marco germanico	171,09	171,17	171,25	171,205	171,15	171,08	171,22	171,205	171,09	171,20
Scellino austriaco	24,10	24,10	24,1075	24,1085	24,15	24,08	24,1075	24,1085	24,10	24,10
Escudo portoghese	21,83	21,83	21,82	21,825	21,90	21,82	21,865	21,825	21,83	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,94	8,945	8,945	8,95	8,94	8,9450	8,945	8,94	8,94

Media dei titoli del 27 aprile 1971

Titolo	
Rendita 5 % 1935	92,25
Redimibile 3,50 % 1934	99,50
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
» 5 % (Ricostruzione)	94,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,325
» 5 % (Città di Trieste)	95,025
» 5 % (Beni esteri)	91,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,475
» 5,50 % » » 1968-83	92,45
» 5,50 % » » 1969-84	91,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,05
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,20
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,125
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	94 —
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,025

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 aprile 1971

Valuta	
Dollaro USA	622,29
Dollaro canadese	616,65
Franco svizzero	144,752
Corona danese	83,057
Corona norvegese	87,305
Corona svedese	120,577
Fiorino olandese	172,885
Franco belga	12,538
Franco francese	112,85
Lira sterlina	1505,325
Marco germanico	171,212
Scellino austriaco	24,108
Escudo portoghese	21,825
Peseta spagnola	8,945

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 29 gennaio 1971 al 4 febbraio 1971 a norma del Regolamento C.E.E. n. 180/71 ai prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) (a)
10.06	Riso:	
	A. greggio o semigreggio (non pilato):	
	(II) Riso semigreggio (non pilato):	
	(a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	7,430
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	(b) altro:	
	- per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . .	7,830
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	9,130
	B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati:	
	(I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,002 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	11,425 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,441 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	9,587 (b)
	- per le esportazioni verso l'Austria	12,168 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,250 (b)
	(II) altro:	
	(a) Riso semilavorato:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	10,587 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	12,770 (b)
	(b) Riso lavorato a fondo:	
	- per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera	11,349 (b)
	- per le esportazioni verso il Camerun e la Costa d'Avorio	16,000 (b)
	- per le esportazioni verso gli altri paesi terzi	13,689 (b)
	C. spezzato	3,000

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 719/67, l'ammontare delle restituzioni va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette -, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).
(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

Percentuale di rotture	Percentuale di diminuzione della restituzione
più di 5 e fino al 10	2
più di 10 e fino al 15	4
più di 15 e fino al 20	6
più di 20 e fino al 30	15
più di 30 e fino al 40	30
più di 40	100

(3473)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorso per esami a venticinque posti di operatore di esercizio in prova, nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1970, n. 10, concernente il conferimento di posti di organico nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 19 ottobre 1970, n. 744, nonchè degli articoli 8 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta la necessità di bandire, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, un concorso per esame a venticinque posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per esami a venticinque posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Sono ammessi, inoltre, gli aspiranti muniti dei diplomi di qualifica rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti.

Sono ammessi i diplomi corrispondenti dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione);

c) idoneità fisica all'impiego. (L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto — alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione — l'età di anni 18 e non superato quella di anni 32.

Il suddetto limite massimo di età è elevato:

1) di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato e modificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

3) ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito, senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici, non si può superare il limite massimo di anni 40;

5) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari. Nei confronti dei medesimi il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università o l'istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si puo superare il limite massimo di anni 40;

6) a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della Repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e per i mutilati ed invalidi del lavoro e invalidi civili.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

b) per le vedove e per gli orfani di guerra, dei caduti per causa di servizio, dei caduti sul lavoro, nonchè per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.
Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate — entro il suddetto termine di trenta giorni — alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;

m) se intendano sostenere la prova pratica *facoltativa* di telegrafia.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta e orale di lingua italiana, dovranno farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 11.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata, in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra gli impiegati delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore capo, direttore di divisione ed equiparate e da altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate.

Per l'espletamento delle prove che i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano sosterranno eventualmente in detta lingua, la commissione sarà assistita da esperti docenti della lingua stessa.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti, anche estranei all'amministrazione statale, per la lingua tedesca e per le materie speciali.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore e consigliere.

Art. 9.
Programma Votazione

L'esame consterà di due prove scritte, di una prova pratica obbligatoria, di un colloquio, di una conversazione di lingua e di una prova pratica facoltativa, in base al programma annesso al presente decreto (Allegato *A*).

Saranno ammessi alle prove pratiche obbligatoria e facoltativa, al colloquio e alla conversazione di lingua i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prima prova scritta e di almeno sei decimi nella seconda prova scritta di lingua.

Le prove pratiche obbligatoria e facoltativa, il colloquio e la conversazione di lingua non si intenderanno superati se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi in ciascuno di essi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove pratiche obbligatoria e facoltativa, al colloquio ed alla conversazione di lingua, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. Lo elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei voti riportati nella prima prova scritta, nella prova pratica obbligatoria e nel colloquio, nonchè dalla media dei voti riportati nelle prove di lingua (scritta e orale) ridotta ad un decimo del suo valore e dalla votazione conseguita nella prova pratica facoltativa, ridotta ad un decimo.

Art. 10.
Diario degli esami

Le prove scritte avranno luogo a Bolzano nei giorni 26 e 27 giugno 1971 alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza ulteriore avviso, alle ore 8 dei giorni sopra indicati presso la suddetta sede per sostenere le prove scritte.

Almeno dieci giorni prima di quelli (26 e 27 giugno 1971) fissati per dette prove scritte, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito avviso indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne diretta visione.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alle prove pratiche obbligatoria e facoltativa, al colloquio ed alla conversazione di lingua, riceveranno comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alle prove pratiche obbligatoria e facoltativa, al colloquio ed alla conversazione di lingua sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerli.

I candidati dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 11.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica obbligatoria, il colloquio e la conversazione di lingua debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) alla Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data in cui avranno sostenuto l'ultima delle prove predette. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare e di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani anche un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre ovvero un attestato dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro, potranno produrre — in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*) — un certificato, su carta da bollo rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dello art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli eventualmente prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data, a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo. (Trenta giorni da quello successivo alla data dell'ultima prova di esame).

Art. 12.
Graduatoria di merito Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 11, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.
Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 2.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero della copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e alla sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (esercito o aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo, salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre — sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito — soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 11. ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e della Arma dei carabinieri, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che abbiano sostenuto tutte le prove d'esame nella predetta lingua e la prova scritta e orale di lingua italiana dovranno produrre un certificato, in competente bollo, da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca.

I concorrenti che appartengano al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della autorità militare.

Coloro che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Gli ex dipendenti degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno presentare un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro, dal quale risulti la data della cessazione del rapporto di impiego.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3); 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza, gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate, con le stesse modalità previste per l'invio dei documenti di cui al precedente art. 13, all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, entro il *termine perentorio di giorni quarantacinque*, dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che, entro il termine perentorio di cui all'art. 13 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di operatore di esercizio.

I medesimi saranno assunti in servizio presso uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno *definitivamente nominati in ruolo* con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 24 febbraio 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971
Registro n. 17 Posta, telegr. telef., foglio n. 399

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Composizione di cultura generale.

Seconda prova:

per i candidati che sostengano la prima prova scritta in lingua italiana:

traduzione di un brano di prosa dall'italiano in tedesco;

per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano la prima prova scritta in lingua tedesca:

traduzione di un brano di prosa dal tedesco in italiano.

I brani da tradurre saranno dettati.

Non sarà consentito l'uso del vocabolario.

COLLOQUIO

a) Aritmetica: Nomenclatura decimale - Prime operazioni - Divisibilità dei numeri - Numeri primi - Massimo comune divisore e minimo comune multiplo - Frazioni ordinarie e decimali - Principali operazioni su di esse - Sistema metrico decimale - Numeri complessi - Rapporti e proporzioni - Media aritmetica - Regola di sconto - Equazioni di primo grado;

b) Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare, con speciale riguardo alle principali linee di comunicazioni interne dell'Italia;

c) Elementi dell'ordinamento amministrativo dello Stato italiano;

d) Nozioni sull'organizzazione della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

e) Nozioni sull'ordinamento e sulla tenuta degli archivi;

g) Diritti, doveri, incompatibilità e responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

PROVA PRATICA (obbligatoria)

Dattilografia:

Copiatura con la macchina da scrivere, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, di un brano stampato o dattilografato.

Macchine calcolatrici:

Prova pratica, nel tempo stabilito dalla commissione esaminatrice, su macchine calcolatrici scriventi di tipo convenzionale, a funzionamento elettrico.

Sviluppo e computo di una fattura, comprendente tutte e quattro le operazioni, conto di costo e spese, maggiorazioni, sconti e percentuali.

CONVERSAZIONE DI LINGUA (obbligatoria)

Per i candidati che abbiano sostenuto in lingua italiana la prima prova scritta, la prova pratica obbligatoria ed il colloquio:

conversazione in lingua tedesca, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente;

per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che abbiano sostenuto nella predetta lingua la prima prova scritta, la prova pratica obbligatoria ed il colloquio:

conversazione in lingua italiana, in cui il candidato dovrà dare prova di avere piena conoscenza della suddetta lingua e di saperla parlare correttamente.

PROVA PRATICA FACOLTATIVA DI TELEGRAFIA SU APPARATO TELESCRIVENTE A FOGLIO

(*Vi saranno ammessi i soli candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso*)

La prova consiste nel saggio pratico di trasmissione di cinque telegrammi di quindici parole ciascuno in linguaggio chiaro, nel tempo massimo di dieci minuti.

Nella prova è ammesso un numero massimo di quattro errori corretti ed uno non corretto.

Il segnale di correzione consiste nella trasmissione di tre lettere « E » intervallate dal segnale « SPAZIO ».

Il candidato dovrà trasmettere i telegrammi secondo il formato prescritto dal C.C.I.T.T. con l'Avis F. 12 (modificato), come da sottoriportato prospetto, dove i segnali di « Ritorno Carrello » e « Interlinea » sono distinti rispettivamente dalle sigle « R.C. » ed « INT ».

Prima della firma dovranno essere trasmessi cinque segnali « SPAZIO ».

(Fac-simile di trasmissione)

		R.C.		INT.
1/0199 (numero serie/numero accettazione) .	1	»	1	»
Milano 15 2.1638 (origine, n. parole, data, ore) .	1	»	3	»
Lettera (qualifica eventuale)	1	»	1	»
Miss Gisella Cohen Grand Hotel Eden (destinatario e indirizzo) .	1	»	1	»
Roma (destinazione) . .	1	»	3	»
Favorite telegrafare se non ricevuto (testo) .	1	»	1	»
Maria Giovanni (firma) .	1	»	10	»
NNNN	1	»	1	»

Il Ministro: BOSCO

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª, Via del Seminario - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . . . .) il . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . (numero di codice di avviamento postale) chiede di essere ammesso al concorso per esami a venticinque posti di operatore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIV) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . . . . . . (1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente: . . . . . . conseguito presso . . . . in data . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;

g) di essere attualmente alle dipendente del Ministero . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di voler sostenere . . . . (6);

l) di voler sostenere la prova pratica *facoltativa* di telegrafia.

Data . . . . . .

Firma . . . . (7)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale) . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di Leva.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, qualora intendano sostenere tutte le prove di esame in lingua tedesca e la prova scritta ed orale di lingua italiana, dovranno farne esplicita richiesta.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3872)

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua tedesca, a ventotto posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, contenente disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1961, n. 1406, contenente integrazioni e modificazioni alla predetta legge 119;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 28 gennaio 1970, n. 10, concernente il conferimento di posti di organico nell'Amministrazione autonoma delle poste e delle tecomunicazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1970, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 638, concernente la proroga delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, recante norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Accertato che sono state accantonate le aliquote dei posti spettanti a particolari categorie di cittadini ai sensi delle leggi 2 aprile 1968, n. 482, e 19 ottobre 1970, n. 744, nonchè dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Riconosciuta la necessità di bandire, in attuazione dei commi primo e terzo dell'art. 85 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, un concorso per titoli a ventotto posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) della Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale della predetta carriera presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Bando di concorso

E' bandito un pubblico concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua tedesca, a ventotto posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della licenza di quinta elementare.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione al concorso sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede di ufficio l'amministrazione);

c) idoneità fisica all'impiego (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del successivo art. 11);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, l'età di anni 18 e non superato quella di anni 23.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta:

a) per gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano impiegati civili di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato ovvero operai di ruolo dello Stato;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda, o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri necessari requisiti.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione. Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 5.

Presentazione delle domande e dei titoli di merito

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 - Roma, entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande potranno anche essere presentate, entro il suddetto termine di trenta giorni, alle Direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni.

Ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i candidati dovranno allegare alla domanda ed elencare in essa gli eventuali documenti, in competente carta bollata, relativi ai titoli attinenti ai servizi prestati presso Amministrazioni statali, alla carriera scolastica, a corsi di perfezionamento e patenti di guida, al conseguimento di borse di studio, all'idoneità conseguite nei concorsi per impiego nelle Amministrazioni statali ed a tutti gli altri titoli che essi riterranno utili con riguardo alla natura dei posti messi a concorso. In ogni caso, i titoli di merito che non venissero allegati alla domanda dovranno essere presentati entro e non oltre il termine di cui al primo comma del presente articolo;

Gli organi centrali e periferici autorizzati all'accettazione diretta delle domande, dopo aver apposto su ciascuna di esse, all'atto della presentazione, il bollo a data, dovranno rilasciare al candidato apposita ricevuta contenente il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli uffici stessi cureranno, quindi, il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale delle domande accettate.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana. (Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, significandone la natura;

f) il titolo di studio posseduto con l'indicazione della scuola e della data in cui il titolo è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

i) i titoli che danno diritto alla esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;

m) gli eventuali documenti, attestanti il possesso di titoli di merito, che allegano alla domanda stessa ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande dovrà risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande e dei titoli di merito spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.
Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. I requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo articolo 10.

Art. 7.
Esclusione dal concorso

L'ammissione al concorso potrà essere negata in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 8.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli impiegati delle carriere del personale direttivo dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore superiore, direttore di sezione ed equiparate.

Alla commissione potrà essere aggregato un membro aggiunto per l'esame di lingua tedesca.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera del personale direttivo con qualifica non inferiore a ispettore e consigliere ovvero da un segretario della carriera di concetto del personale degli uffici o da un revisore di esercizio del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.

Art. 9.
Valutazione dei titoli di merito - Diario d'esame

La valutazione dei titoli di merito presentati dai candidati nel termine previsto dal precedente art. 5, sarà effettuata in base a coefficienti numerici, che saranno stabiliti dalla commissione esaminatrice prima dell'espletamento della prova pratica.

La prova pratica di scrittura sotto dettato consisterà nella dettatura di un brano di prosa in lingua tedesca.

La prova stessa si intenderà superata se il candidato avrà riportato la votazione minima di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli di merito e del voto conseguito nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La prova pratica avrà luogo a Bolzano il giorno 29 giugno 1971, alle ore 8.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza ulteriore avviso, alle ore 8, del giorno sopra indicato presso la suddetta sede per sostenere la prova pratica.

Almeno dieci giorni prima di quello (29 giugno 1971) fissato per detta prova, verrà affisso presso tutti gli uffici postali della Repubblica apposito avviso indicante il preciso indirizzo degli edifici in cui sarà effettuata la prova stessa, in modo che gli aspiranti al concorso possano prenderne diretta visione.

I candidati dovranno esibire, all'inizio della prova pratica, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente da una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) firmata dall'aspirante. La firma dovrà essere autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio.

Art. 10.
Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data di ricevimento della raccomandata, gli eventuali documenti relativi ai titoli di preferenza e di precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in carta da bollo e di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della raccomandata. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra ovvero la prescritta dichiarazione integrativa, su carta da bollo;

c) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia, su carta da bollo;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre un'attestazione, su carta da bollo, del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione su carta da bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri Paesi africani anche un'attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dalla autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invaldi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

m) gli orfani di guerra o equiparati, gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, numero 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, su carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'Opera nazionale mutilati e invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria oppure il mod. 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro ovvero apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra nonchè gli equiparati alle predette categorie dovranno presentare un certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*) potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato, su carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo organico o aggiunto nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale, in competente bollo, dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione competente, con la indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, su carta da bollo, rilasciato dalle competenti amministrazioni.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatti di guerra, per servizio o del lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), ed *o*), un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*) ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente e il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

Tutti i candidati, compresi coloro che si trovino in stato di indigenza, hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati in carta da bollo, eccettuati quelli indicati alle lettere *g*) e *h*).

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Allo scopo di consentire agli uffici autorizzati all'accettazione diretta il riscontro dei documenti presentati, i candidati dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti prodotti.

Gli uffici dovranno operare il riscontro dei documenti prodotti, senza peraltro entrare nel merito della loro regolarità, restituendo al candidato una delle distinte con il bollo a data, a titolo di ricevuta.

Gli uffici medesimi, dopo aver apposto sui documenti il bollo a data indicante il giorno di presentazione, cureranno il tempestivo inoltro alla competente Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, dei documenti in questione.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo (trenta giorni da quello successivo alla data di ricevimento della raccomandata).

Art. 11.

Visita medica di controllo e accertamento psicotecnico

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica di controllo e ad un accertamento di carattere psicotecnico.

Gli aspiranti dovranno possedere:

sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti, imperfezioni od infermità;

statura minima m. 1,55;

acutezza visiva non inferiore ai 15/10 complessivamente ed ai 5/10 nell'occhio più debole. Con adatta correzione si deve poter raggiungere i 10/10 per ciascun occhio.

La correzione può essere fatta con lente sferica o cilindrica o con lenti associate (in quest'ultimo caso la lente cilindrica conta solo per la metà della correzione). Comunque il visus corretto deve essere ottenuto con lente non superiore a —5.D. oppure a + 3.D., purchè la differenza di rifrazione fra i due occhi non superi le 3 diottrie.

campo visivo e senso cromatico normali;

buona percezione acustica, senza gravi lacune o modificazioni dell'audiogramma;

i requisiti psico-attitudinali necessari all'incondizionato disimpegno delle mansioni di fattorino con l'uso della bicicletta o della motocicletta.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati idonei soltanto se alla visita medica ed all'accertamento psicotenico saranno riconosciuti in possesso dei requisiti fisici e psicoattitudinali prescritti.

L'esito della visita medica e dell'accertamento psicotecnico sarà notificato agli aspiranti; in caso di inidoneità, gli interessati potranno chiedere una visita di appello e a tal fine, entro dieci giorni dalla notifica, dovranno produrre apposita domanda in carta legale

Coloro che non abbiano inoltrato domanda di visita di appello nel termine sopra indicato o che, sottoposti a tale visita con esito negativo, risultino perciò definitivamente inidonei, saranno esclusi dalla nomina.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente art. 9.

Art. 12.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti Decretazione dei vincitori

La graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma del quarto comma del precedente art. 9).

A parità di voto saranno poi applicate, sulla scorta dei documenti di cui al precedente art. 10, le preferenze di cui all'art. 5, commi quarto e quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle disposizioni che prevedono riserve di posti.

Art. 13.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 5) all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, via del Seminario, 00100 - Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) titolo di studio di cui al precedente art. 2 o copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato allo estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della esenzione da limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menomi l'attitudine fisica all'impiego.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dell'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I *documenti sopra indicati non possono essere sostituiti* dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I *documenti indicati nei numeri* 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

Tutti i candidati, a qualsiasi categoria appartengano, hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta da bollo salvo la eccezione di cui al penultimo comma dell'art. 14.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni, compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Roma e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con la osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 14.

Documentazioni ridotte e supplementari

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo organico o aggiunto delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 13 e la copia integrale dello stato matricolare civile di cui alla lettera *t*) del precedente art. 10 ove non sia stata già trasmessa.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e della Arma dei carabinieri, dovranno presentare nel ripetuto termine di giorni quarantacinque, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I *concorrenti che appartengano al personale civile non di* ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 13.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata, della *autorità militare.*

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità produrranno in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del precedente art. 13 purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza; gli altri documenti, compresa la domanda di ammissione, dovranno essere redatti in competente bollo.

Anche le suddette documentazioni ridotte e supplementari dovranno essere inviate con le stesse modalità previste per lo invio dei documenti di cui al precedente art. 13 all'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, Direzione centrale per il personale, divisione 2ª, sezione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di ricevimento del relativo invito, a pena di decadenza.

Art. 15.

Periodo di prova e nomina in ruolo

I vincitori del concorso che siano risultati idonei alla visita medica ed all'accertamento di cui al precedente art. 11 e che entro il termine perentorio di cui all'art. 13 abbiano documentato di *essere in possesso di tutti i requisiti prescritti* dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e con la qualifica di fattorino.

I medesimi saranno assunti in servizio presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Trascorso il periodo di prova, gli impiegati in prova, previo giudizio favorevole della commissione centrale per il personale, saranno definitivatamente nominati in ruolo con decreto del Ministro.

In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente della stessa amministrazione o di altra, presso la quale abbiano superato il periodo di prova e disimpegnato mansioni analoghe a quelle della qualifica per la quale hanno concorso.

I vincitori del concorso che avranno conseguito la nomina in prova, qualora non assumano servizio senza giustificato motivo nella sede assegnata entro il termine stabilito, decadranno dalla nomina stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 febbraio 1971

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971
Registro n. 17 *Posta, telegr., telef., foglio n.* 397

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
da redigere su carta da bollo

All'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione centrale per il personale - Divisione 2ª - Sezione 1ª - Via del Seminario - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato a (provincia di . .) il . . domiciliato in . (provincia di) via . n. . . (numero di codice di avviamento postale . .) chiede di essere ammesso al concorso per titoli a ventotto posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tabella XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, da conferire presso gli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano.

Fa presente di aver diritto alla esenzione dal limite massimo di età ai sensi dell'art. 3 del bando perchè . .(1).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (3);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente: conseguito presso . in data . ,

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . (4);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano;

g) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . con la qualifica di . presso il quale è stato assunto il . (oppure di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (5) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di allegare alla presente domanda, ai fini della valutazione da parte della commissione esaminatrice, i seguenti titoli di merito:

1) .
2) .

Data

Firma (6)

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate le eventuali comunicazioni (con relativo numero di codice di avviamento postale)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 23° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 3 del bando, che danno titolo alla esenzione dal suddetto limite di età.

(2) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(5) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(6) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(3873)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FORLI'

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Forlì

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 183 del 14 gennaio 1971, con il quale veniva approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per l'assegnazione delle condotte mediche vacanti in provincia di Forlì al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 184 del 14 gennaio 1971, con il quale venivano dichiarati i vincitori del predetto concorso;

Considerato che, per mancata assunzione del posto, nei termini stabiliti, da parte dei dottori Giovagnoli Achille Attilio e Caroli Antonio, si sono rese vacanti le condotte mediche di Civitella di Romagna e Sogliano al Rubicone;

Considerato che i dottori Valgimigli Piero Giorgio e Biscotti Tommaso, all'uopo interpellati, hanno rinunciato alle condotte predette;

Ritenuto che, per effetto delle succitate rinunzie, occorre procedere all'assegnazione delle condotte mediche di Civitella di Romagna e di Sogliano al Rubicone, che i dottori Campodoni Enzo e Malmesi Angelo, i quali seguono immediatamente in graduatoria, hanno dichiarato di accettare;

Visto l'ordine di preferenza indicato dai suddetti candidati nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti concorrenti, dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori del concorso stesso, per la sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Campodoni Enzo: Sogliano al Rubicone, 3ª condotta;
2) Malmesi Angelo: Civitella di Romagna, 2ª condotta.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Forlì, addì 31 marzo 1971

Il medico provinciale: MARRA

(3890)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.